

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-666 del 05/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n. 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata a ARLAM S.R.L. per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20 angolo Via Galvani.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-706 del 05/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n. 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata a ARLAM S.R.L. per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20 angolo Via Galvani.

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 02/10/2024, acquisita al Prot. Com.le 120853 e da Arpae al PG/2024/177936, da ARLAM S.R.L. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 134690 del 04/11/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/198625, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 12/11/2024 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PG/2024/204978;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 31/01/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- nulla osta acustico: Nulla Osta Prot. Com.le 11282 del 30/01/2025, acquisito al PG/2025/18468, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione*

di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come successivamente aggiornata, **come segue:**

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti

in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/02/16 P.G.N. 14076, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-2047 del 20/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/05/17 P.G.N. 40265, con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1955 del 17/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 06/05/2019 P.G.N. 39904, con determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-4262 del 25/08/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/08/2023 P.G.N. 108844 e con determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-6165 del 24/11/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/11/2023 P.G.N. 151818, relativa all'attività di carpenteria metallica sita nel Comune di Forlì (FC), Via Buli n. 20.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, quanto segue:

- variazione dei quantitativi di materie prime;
- inserimento delle nuove emissioni E12 "Saldatura", E13 "Torni a controllo numerico CN";
- inserimento di due sfiati (emissioni E14-E15) asserviti ai compressori a tiraggio naturale posizionati sotto ad una tettoia.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/180648 del 07/10/2024, aggiornata in data 15/11/2024 PG/2024/207560, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2024/180662 del 07/10/2024, aggiornata in data 15/11/2024 PG/2024/207569, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì con nota prot. 336308 del 19/12/2024, acquisita al protocollo di Arpa PG/2024/230538 del 19/12/2024, ha espresso il parere di seguito riportato:

"In merito alla pratica in oggetto (ns prot. 0265408/2024 del 08/10/2024) esaminata la documentazione e le e successive integrazioni del 13/11/2024 ns prot. 0299094/2024), premesso che trattasi di industria insalubre già esistente in contesto quasi esclusivamente

industriale come da precedente nostro parere del 06/03/2023 ns. prot. 2023-0095030-P, preso atto che “la lavorazione di saldatura su inox è marginale rispetto a quella su ferro...FILO/barrette SALDATURA INOX 30kg/anno” considerate le caratteristiche (altezza, portata e durata) dell’emissione E12 (priva di impianto di abbattimento), si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole con la prescrizione, ad ulteriore cautela sanitaria nei confronti dei due recettori residenziali circostanti, di orientare il camino dell’emissione E12 nella direzione opposta rispetto alle abitazioni più prossime.”.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha prodotto la relazione tecnica prot. PG/2024/232682 del 23/12/2024, contenente quanto di seguito riportato:

“(…Omissis…)

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E12 - ASPIRAZIONE SALDATURA

Tale emissione E12 avviene l’attività di saldatura su ferro che su inox

Tale attività di saldatura rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 dei CRIAER (limiti di emissione Materiale Particellare 10 mg/Nmc; Ossidi di Azoto NOx 5 mg/Nmc ; Monossido di Carbonio CO 10 mg/Nmc ed è compresa inoltre nel punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi.

Non sono presenti sistemi di abbattimento.

Considerando un consumo annuo di elettrodi per saldatura inox pari a 30 kg/a, i calcoli delle soglie di rilevanza nell’emissione E12 risultano inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel cromo, cromo VI e manganese (0,487gr/h <5 gr/h).

Dovrà essere pertanto tenuto un registro vidimato da Arpae relativo al consumo di elettrodi per saldatura inox e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Quindi si prescrivono i seguenti limiti e prescrizione:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E12	
portata massima	6500 Nmc /h
altezza	9 m
durata	8 h/g
sezione	0,12,mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di Carbonio CO	10 mg/Nmc

<i>monitoraggio</i>	<i>annuali</i>
---------------------	----------------

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione E12*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E12*
- *obbligo di annotare con frequenza mensile su apposito registro i consumi di elettrodi per saldatura inox.*

EMISSIONE E13 - TORNII E CENTRI DI LAVORO

Nell'Emissione E13 sono trasferiti presso questa sede i centri di tornitura a controllo numerico CN (che erano prima presso la sede della ditta in Via Golfarelli).

La lavorazione nei centri di lavoro CN è eseguita solo su alcuni pezzi che vengono richiesti su disegno meccanico, non sulla maggioranza dei pezzi in lavorazione e si inserisce normalmente dopo il taglio (eseguito cioè su pezzi stesi).

La lavorazione rientra nel punto 4.13.18 - RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO dei Criteri CRIAER

a) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA

(mg.m-3)

Materiale particellare

10

Le lavorazioni su pezzi metallici affini alla tornitura a controllo numerico con utilizzo di olio emulsionante rientrano nel punto 4.31 degli allegati alla DGR 1769/10 e DGR 2236/09 che prevede un limite per le Polveri totali / Nebbie Oleose pari a 10 mg/Nmc.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E13	Torni e centri di lavoro
<i>portata massima</i>	<i>2500 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,05,mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>nessuno</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>polveri totali / nebbie oleose</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>monitoraggio</i>	<i>annuali</i>

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione E13*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissione E13*

EMISSIONE E14-E15 SFIATI COMPRESSORI

Le emissioni E14-E15 sono asservite ai compressori a tiraggio naturale derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni/precisazioni:

- in merito all'emissione E13, la Parte 1, comma 1, lettera a) dell'allegato IV evidenzia che "Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio come tale o come frazione oleosa delle emulsioni inferiore a 500 kg/anno". Avendo la Ditta un consumo di 150 kg anno di olio emulsionabile e visto che il comma 1 dell'art 272 così recita "Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi", si ritiene che la suddetta emissione ricada nelle attività di cui all'articolo 272, comma 1 e pertanto non va autorizzata visto che proviene da attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla precedente versione dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale. Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 17/02/16 P.G.N. 14076, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-2047 del 20/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/05/17 P.G.N. 40265, con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1955 del 17/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 06/05/2019 P.G.N. 39904, con determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-4262 del 25/08/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/08/2023 P.G.N. 108844 e con determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-6165 del 24/11/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/11/2023 P.G.N. 151818, e da quella presentata per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONI G1, G2 - N. 2 GENERATORI 0,1 MW ciascuno a metano

EMISSIONE G3 - N. 1 GENERATORE 0,08 MW a metano

EMISSIONE G4 - N. 1 GENERATORE 0,1 MW a metano

EMISSIONI C1, C2, C3 CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI 0,035 MW ciascuna a metano

EMISSIONE C4 CALDAIA RISCALDAMENTO 0,199 MW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.::

EMISSIONE E 13 - TORNITURA CON CENTRI CN

proveniente da impianti di cui alla lettera a) "*Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio come tale o come frazione oleosa delle emulsioni inferiore a 500 kg/anno*" punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E14 ed E15 - SFIATI COMPRESSORI

ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera**, derivanti dall'attività di carpenteria metallica, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – LEVIGATRICE

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – COMBINATA LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – SALDATURA

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

- In merito all'**emissione E12** si prescrive di orientare il camino nella direzione opposta rispetto alle abitazioni più prossime mantenendo la medesima altezza finale. Tale modifica dovrà in ogni caso garantire quanto stabilito al successivo punto 15. e dovrà essere realizzata antecedentemente alla messa in esercizio dell'emissione.
- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E12**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E12** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E12**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del

precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

7. Qualora in fase di analisi di messa a regime delle nuova emissione E12 si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 5., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E7, E8, E10, E11 ed E12**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale :
 - dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, i consumi di elettrodi per saldatura inox.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E7, E8, E10 ed**

E11 devono essere mantenuti in perfetta efficienza.

14. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E7, E8, E10 ed E11** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di modifica di AUA riguardante la variazione dei quantitativi di materie prime e la richiesta di inserimento delle nuove emissioni E12 "Saldatura", E13 "Torni a controllo numerico CN", ed E14 ed E15 "Sfiati compressori" contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Mancini resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Buli, 20 anche con l'inserimento delle emissioni derivante da saldatura (E12), da centri di lavoro (E13) e dai due sfiati derivanti da compressori (E14-E15) posti esternamente sotto tettoia rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

Vista la Relazione di "Verifica in opera impatto acustico" trasmessa a questi Uffici dal Servizio Edilizia in quanto allegata al procedimento di SCEA (pg. 129515/24) riguardante intervento edilizio eseguito dalla ditta Arlam di demolizione e ricostruzione fabbricato per lavorazione artigianale in via Meucci e ristrutturazione manutenzione fabbricato esistente in via Buli con cui il TCA, dopo aver effettuato in data 16/01/2024 dei rilievi fonometrici diurni e notturni nelle condizioni di normale rumorosità di zona e con le ordinarie sorgenti rumorose aziendali attive, sulla base dei dati tecnici ottenuti, effettua stime e valutazioni acustiche che lo portano, stante la tipologia dei ricettori presenti, a dichiarare la compatibilità dell'attività produttiva in oggetto, con i limiti acustici assoluti e differenziali anche in assenza della barriera acustica mobile in origine preventivata.

Atteso che la Relazione fa riferimento alla precedente documentazione redatta dal TCA (Prog. 1198 del 29/11/2022 e Prog. 1198-INT del 29/06/2023) valutata da Arpae nell'ambito del procedimento AUA a cui ha fatto seguito il nulla osta acustico condizionato art.8 co 6 L.447/1995 allegato B della DET-AMB-2023-4262 del 25/08/2023 rilasciata dal SUAP con nota pg. 0108844/2023 che riporta le seguenti prescrizioni:

1. deve essere mantenuta in opera e opportunamente manutentata la barriera acustica mobile, così come illustrata e rappresentata dal TCA nella documentazione tecnica integrativa presentata;
2. deve essere tenuto un registro aziendale, da conservare per i tre anni successivi, dei controlli mensili dell'integrità e piena efficienza della suddetta barriera acustica mobile, con data, firma dell'esecutore ed esito del controllo stesso

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. n. 159092 del 24/12/2024;

Atteso che necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico in quanto dalla Relazione di "Verifica in opera impatto acustico" trasmessa a questi Uffici dal Servizio Edilizia in allegato al procedimento di SCEA (pg. 129515/24) risulta che vi è il rispetto dei Valori limiti di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, anche in assenza della barriera acustica mobile preventivata;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'attività è tenuta al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica integrativa presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine di valutare la necessità o meno dell'aggiornamento del nulla osta, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.